

Nella causa iscritta al R.G.L. n. 4467/2018 promossa da:

EMANUELE PERILLO; GIULIO GRANDE, DANIELE PERRA, ROBERTO DI SANO, ROBERTO PANZAN, GIUSEPPE AUGELLO, ARTURO POLIMENO, WILLY MAZZONI, MICHELE SERLENGA, GIAN PIERO RUBINO, GIUSEPPE MURGI, SIMONA ROSSI, GIORGIO ZANETTI, CHRISTIAN TESSITORE, GIANPAOLO BERTOLINI, MARCO PACCHIOTTI, VINCENZO ZAVARONE, SIMON SIRSI, FLAVIO DOMENICO MISIANO, COSTANTINO CONCON, ANTONIO LUCCHESI, ANGELO REGE COLET, ANTONIO FINELLI, VITTORIO CASCONE, ANDREA CARLOTTO, STEFANIA TEDESCHI, GIORGIO TROPEANO, TIZIANA BUONGIORNO, ENRICO CONTU', CLAUDIO RICCHI, GABRIELE DUO', ANTONIO ALBERTO RAFFAELI, GIACINTO DE FRANCO, CRISTINA CHIOCCHETTI, ROBERTO CATAPANO, SALVATORE ZITO, COSIMO DAMIANO PASTORE, WILLIAM ANSELMO, MORENO PIVETTA, BRUNO MARTELLI, GIUSEPPE BIANCO, DELIO TIZIANO MELE, CINZIA BELLOCCHIA, NICOLA MANGIACAPRE, ROBERTO CERNO', NATALE VARVARO, GIANNI DIGIGLIO, PAOLO GIACOME, GERARDO GALLO, FABIO POGGIO, ANTONIO ULIANA, DOMENICO GAI, LUIGI ASTORINO, SILVIO MORSELLI, MASSIMO VIOLA, ENRICO USAI, ALESSANDRO SANTAROSSA, DANILO CONTI, ELVIRA GRIMALDI, ALESSIO FERRARI, GIUSEPPE STEFANELLI, GIUSEPPE FEDERICO BITONDO, ONOFRIO PROVENZANO, LUIGI MINGHETTI tutti ass. avv. ROBERTO PREVE

- PARTE RICORRENTE -

C O N T R O

GTT SPA ass. avv. LUCA ROPOLO e avv. DIEGO DIRUTIGLIANO

- PARTE CONVENUTA -

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI- PRIAMO ass. avv. ALESSANDRO CORNO E AVV. GIUSEPPINA DONATO

-TERZO CHIAMATO-

Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, in assenza delle parti, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro,
considerato che:

i ricorrenti in epigrafe indicati hanno evocato in giudizio la GTT spa, chiedendo: di accertare e dichiarare, ai sensi dell'articolo 420 bis c.p.c., la nullità parziale dell'articolo 38 del vigente C.C.N.L. autoferrotranvieri nella parte in cui dispone che "i lavoratori che alla data del 1 luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende" e, conseguentemente, di consentire ai dipendenti non iscritti al fondo Priamo di poter scegliere un proprio fondo di previdenza complementare, cui versare il contributo a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 38 del C.C.N.L. del settore;

si è costituita la GTT spa, chiedendo: di disporre l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con i sottoscrittori del CCNL di cui viene chiesta la nullità parziale e di disporre altresì ex art. 106 c.p.c. l'intervento in giudizio del Fondo PRIAMO; di dichiarare inammissibile per carenza di interesse ad agire l'azione promossa dai sigg.ri PERILLO Emanuele, ANSELMO William, ASTORINO Luigi, MANGIACAPRE Nicola, PROVENZANO Onofrio, CARLOTTO Andrea, CATAPANO Roberto, CHIOCCHETTI Cristina, DE FRANCO Giacinto, ZITO Salvatore e RUBINO Gian Piero stante la loro adesione alle OO.SS stipulanti il CCNL all'epoca della sottoscrizione o successivamente ad essa; di dichiarare inammissibile per intervenuta transazione e per carenza di interesse ad agire stante la cessazione del rapporto anteriore all'1.7.2017 l'azione promossa dal sig. LACIRIGNOLA Giuseppe con condanna dello stesso al rimborso delle spese per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.; in ogni caso di assolverla dalle avversarie domande; il tribunale, con ordinanza del 28/12/2018, la cui motivazione si richiama, ha respinto l'istanza di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti dei sottoscrittori del C.C.N.L. autoferrotranvieri, mentre ha autorizzato la chiamata in causa del fondo Priamo, il quale si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti in quanto infondate nonché la condanna di questi ultimi, in solido tra loro, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria;

all'odierna udienza Giuseppe LACIRIGNOLA ha rinunciato agli atti e alla domanda svolta nel presente giudizio a spese compensate e la giudice, preso atto dell'accettazione delle parti convenute, visto l'art. 306 c.p.c. ha dichiarato estinto il giudizio tra queste ultime e il predetto ricorrente;

i ricorrenti, dopo aver premesso di essere tutti dipendenti della GTT spa, in parte iscritti all'Unione Sindacale di Base Trasporti e in parte non iscritti ad alcuna organizzazione sindacale, hanno contestato la legittimità dell'articolo 38 del C.C.N.L. di settore, in quanto, prevedendo l'obbligo di iscrizione al fondo Priamo e, in caso di adesione ad altra forma pensionistica, la cessazione dell'erogazione del contributo a carico dell'azienda, sarebbe lesivo del diritto dei lavoratori di scegliere un fondo per il Welfare alternativo al fondo Priamo;

premesso che l'interesse ad agire, cui si riferisce l'art. 100 c.p.c., va inteso nel senso che esso sussiste quando vi è la necessità di ricorrere all'attività giurisdizionale per ottenere la tutela di un

proprio diritto, nel caso di specie non si comprende quale sia il diritto fatto valere dai ricorrenti, i quali hanno contestato la legittimità dell'articolo 38 del C.C.N.L. di settore, senza tuttavia allegare e dimostrare di aver subito la lesione concreta di un diritto per effetto dell'applicazione di tale norma contrattuale;

l'interesse ad agire, inoltre, deve avere necessariamente carattere attuale, trascendendo il piano di una mera prospettazione soggettiva ed assurgendo invece a giuridica ed oggettiva consistenza, per cui è inammissibile l'azione strumentale alla soluzione in via di massima di questioni di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche;

i ricorrenti, quindi, avrebbero dovuto quanto meno dedurre e provare di aver inutilmente chiesto di aderire ad un fondo di previdenza complementare diverso dal fondo Priamo ovvero di avere aderito ad un fondo diverso e di non aver beneficiato dell'erogazione del contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 38 a carico del loro datore di lavoro, il che enl caso di specie non è avvenuto; a prescindere dai sopra prospettati profili di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, le domande attoree debbono in ogni caso essere respinte in quanto infondate;

va in primo luogo rilevato che la disciplina del d. lgs. 252/2005, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie in esame, si caratterizza per un marcato favore del legislatore per la previdenza complementare, quale fondamentale "pilastro" del sistema di tutele di cui all'art. 38 Cost., favore espressamente enunciato nell'art. 1 co. 2 lett. e) della legge delega, l. n. 243 del 2004, e concretamente articolato in un consistente corredo di agevolazioni contributive e fiscali nonché da ulteriori misure volte a "incrementare l'entità dei flussi" verso le forme pensionistiche complementari;

a mente del comma 1 dell'art. 8 del citato d. lgs. 252 "Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari puo' essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando", così confermando l'identica natura previdenziale delle diverse forme di erogazioni previste a favore del fondo, ugualmente destinate a incrementare il futuro trattamento pensionistico obbligatorio del dipendente;

tra le diverse modalità di istituzione delle forme pensionistiche complementari l'art. 3 del dlgs 252/2005 annovera i contratti e accordi collettivi, anche aziendali, e sancisce altresì la libertà di adesione individuale a tale forma di previdenza;

il comma 13 del sopra citato art. 8 prevede che: "Gli statuti e i regolamenti disciplinano, secondo i criteri stabiliti dalla COVIP, le modalita' in base alle quali l'aderente puo' suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento all'interno della forma pensionistica medesima, nonche' le modalita' attraverso le quali puo' trasferire l'intera posizione individuale a una o piu' linee";

a mente dell'art. 8 comma 10 "[...] il lavoratore può decidere, tuttavia, di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi



collettivi: in tale caso comunica al datore di lavoro l'entità del contributo e il fondo di destinazione. Il datore a sua volta può decidere, pur in assenza di accordi collettivi, anche aziendali, di contribuire alla forma pensionistica alla quale il lavoratore ha già aderito, ovvero quella prescelta in base al citato accordo. Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire alla forma pensionistica complementare e qualora abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi, anche aziendali, detto contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dai predetti contratti o accordi"; l'art. 14 stabilisce che la posizione individuale maturata nel fondo possa essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare purchè siano decorsi almeno due anni dall'adesione; l'art. 19 prevede che: " 1. Le forme pensionistiche complementari di cui al presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 20, commi 1, 3 e 8, [...] sono iscritte in un apposito albo, tenuto a cura della COVIP.

1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalita' dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.

2. In conformita' agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e ferma restando la vigilanza di stabilita' esercitata dalle rispettive autorita' di controllo sui soggetti abilitati di cui all'articolo 6, comma 1, la COVIP esercita, anche mediante l'emanazione di istruzioni di carattere generale e particolare, la vigilanza su tutte le forme pensionistiche complementari[...]";

la legge finanziaria 2018 (trattasi della legge 205/2017) all'art. 1 comma 171 stabilisce che quando la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative disciplinano il versamento a fondi di pensione negoziali di categoria operanti su base nazionale di contributi aggiuntivi rispetto alle ordinarie modalità di finanziamento di cui all'articolo 8 del dlgs 252/2005, fatta salva la diversa volontà del lavoratore, tale versamento è effettuato nei confronti dei fondi pensione negoziali territoriali di riferimento, anche in caso di lavoratori che non abbiano destinato il proprio TFR alla previdenza complementare;

la COVIP con la circolare del 7 marzo 2018 (doc. 4 di GTT spa), fornendo chiarimenti applicativi con riguardo all'art. 1 commi 171 e 172 della legge 205/2017, ha precisato che il primo periodo del comma 171 riguarda i lavoratori che aderiscono ad un fondo pensione negoziale territoriale, versando gli ordinari contributi a carico del datore di lavoro e del lavoratore, anche senza TFR nei casi in cui ciò sia previsto, ovvero a tale fondo siano iscritti per effetto del conferimento tacito del TFR; sono nei riguardi di costoro, dunque, qualora in aggiunta alle voci contributive ordinarie, un contratto collettivo o una norma di legge facciano sorgere il diritto del lavoratore di beneficiare di un contributo datoriale aggiuntivo, tale contributo affluirà al fondo pensione negoziale territoriale di riferimento cui il lavoratore è iscritto;

la COVIP ha quindi chiarito che il primo periodo del comma 171 non riguarda il caso (che è quello che ricorre nella fattispecie oggetto di causa) di lavoratori che non hanno ancora aderito alla

previdenza complementare e che quindi non versano i contributi ordinari a una forma pensionistica complementare, di talchè, qualora a tali lavoratori, in virtù della previsione della contrattazione collettiva, sia attribuito il diritto ad un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro, il contributo medesimo affluisce alla forma individuata dalla contrattazione collettiva (che nel caso di specie è quella del fondo Priamo);

il comma 172 prevede che: " Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i fondi pensione negoziali territoriali devono adeguare il proprio ordinamento per dare attuazione alle disposizioni previste dal comma 171. Decorso tale termine, i versamenti aggiuntivi sono comunque effettuati secondo quanto stabilito dal comma 171. Prima della scadenza del predetto termine, i fondi pensione negoziali nazionali assicurano comunque la portabilità automatica dei flussi contributivi aggiuntivi accantonati con riferimento alle posizioni di lavoratori che già destinano a fondi pensione negoziali territoriali il TFR o contributi ordinari a carico del lavoratore o del datore di lavoro";

con riguardo alla disposizione normativa sopra richiamata la COVIP, nella circolare cui si è detto in precedenza, ha chiarito che la successiva adesione del lavoratore a una forma di previdenza complementare territoriale determinerà il trasferimento al fondo territoriale individuato dal lavoratore della posizione in essere presso il fondo di categoria, alimentato con il versamento dei contributi aggiuntivi ad esclusivo carico del datore di lavoro;

l'articolo 38 del C.C.N.L. autoferrotranvieri disciplina appunto il contributo aggiuntivo di cui alla sopra citata disposizione di legge, stabilendo quanto segue: "*Le Parti convengono di destinare una somma annua di 100 euro di costo aziendale per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, a carico delle imprese con effetto dal mese di luglio 2017, allo scopo di sviluppare il sistema di welfare aziendale per i lavoratori a cui si applica il presente CCNL, sulla base di quanto in seguito indicato, e il cui onere è ripartito rispettivamente nella misura del 90% e del 10% per le distinte finalità previste alle successive lettere a) e b).*

A tal fine sarà istituita entro due mesi dalla sottoscrizione del presente accordo una commissione tecnica e paritetica, che concluderà i propri lavori entro i successivi tre mesi.

Gli oneri di cui al presente articolo saranno considerati in sede di rinnovo del presente CCNL.

a) Previdenza Integrativa

Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, un contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo Priamo.

Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere.

Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende. " ;



in data 5/4/2017 le associazioni istitutive del fondo pensione Priamo, al fine di dare attuazione al contenuto dell'articolo 38 punto A dell'accordo nazionale del 28/11/2015, hanno convenuto: “[...] - di destinare una somma fissa annua di 90 euro di costo complessivo a carico delle aziende, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con effetto dal mese di luglio 2017, il cui onere è a titolo di previdenza integrativa;

- che per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° Luglio 2017 o che si iscriveranno successivamente, il contributo a tale titolo è aggiuntivo rispetto a quello già previsto dagli accordi in essere;

- che per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo il contributo in questione comporta l'adesione “contrattuale” degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a carico di tali lavoratori nonché delle aziende,

[...]

1) Per l'anno 2017 la somma di cui al titolo in premessa al netto degli oneri di legge è così ripartita: € 21,80 (euro ventuno, ottanta) entro la fine del mese di luglio e € 12,00 euro dodici) per le cinque mensilità successive; dal 1.1.2018 la somma di cui al titolo in premessa al netto del contributo di solidarietà, sarà versata mensilmente per ogni lavoratore per 12 mensilità nella misura di 6,80 (euro sei, ottanta) e riproporzionata esclusivamente nel caso previsto al successivo punto 3 del presente accordo, la stessa non avrà riflessi su nessun istituto retributivo contrattuale o di legge.

2) La somma di cui al precedente punto 1 non è revocabile né sospendibile ed è dovuta per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende di trasporto pubblico cui si applica il CCNL degli Autoferrotranvieri – internavigatori (TPL – Mobilità).

3) Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato, nel caso in cui il rapporto di lavoro inizi o cessi in corso d'anno, la somma verrà corrisposta per i mesi lavorati. In tali casi le frazioni di mesi superiori a 15 giorni saranno arrotondate a mese intero.

4) Nel caso di richiesta di trasferimento della posizione maturata ad altra forma pensionistica, l'azienda cesserà l'erogazione di cui al precedente punto 1.

5) Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo a far data dal 1.7.2017, il versamento della somma di cui al precedente punto 1 comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende. Per l'adesione contrattuale al Fondo non è dovuta la quota di iscrizione prevista dal punto 17 dell'accordo nazionale 23/4/1988 e sue successive modificazioni. L'eventuale successiva adesione volontaria al Fondo sarà regolamentata da quanto previsto dall'art. 7 comma 1 lett. a del vigente Statuto Priamo. La somma verrà conferita al “Comparto garantito” del Fondo, salvo successiva possibilità del lavoratore di trasferimento ad altro comparto secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto del Fondo.



6) *Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo alla data del 1.7.2017, e per quelli che aderiranno (sia in forma esplicita che tacita) dopo tale data, la somma di cui al precedente punto 1 è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto del Fondo quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici previsti dal CCNL degli Autoferrotranvieri – Internavigatori (TPL – Mobilità).*

7) *La aziende, attraverso le liste di contribuzione, trasmetteranno al Fondo anche tutti i nominativi, completi dei dati anagrafici necessari per l'identificazione, dei dipendenti aderenti con la sola modalità contrattuale, evidenziando il loro status [...]” (cfr. doc. 2 di parte ricorrente);*

con la già citata circolare del 7 marzo 2018 (doc. 4 di GTT spa) la COVIP ha precisato che i contributi aggiuntivi, disciplinati dal comma 171 dell'articolo 1 sopra citato, sono i contributi di parte datoriale (non già i contributi del lavoratore) versati in virtù dell'applicazione di contratti collettivi o di norme di legge in aggiunta agli ordinari flussi contributivi, intendendosi per tali "il contributo datoriale o il contributo del lavoratore o il TFR";

così precisato il quadro normativo e contrattuale di riferimento, pare opportuno in primo luogo evidenziare come l'articolo 38 del C.C.N.L. autoferrotranvieri, divenuto operativo per effetto del verbale di accordo nazionale del 5/4/2017, nella parte in cui prevede l'erogazione di un contributo mensile aggiuntivo destinato al fondo Priamo di previdenza complementare, di cui sono beneficiari tutti i lavoratori a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, attribuisce a tutti i lavoratori, cui si applica il C.C.N.L. autoferrotranvieri (e quindi anche ai ricorrenti), un diritto avente ad oggetto il versamento, da parte del datore di lavoro, di un contributo aggiuntivo presso il fondo Priamo, - che è un fondo chiuso di origine contrattuale, riservato agli autoferrotranvieri -senza alcuna onere a carico del lavoratore;

le parti sociali, quindi, hanno previsto il finanziamento di un fondo pensione negoziale nazionale di categoria, intendendo con tale espressione i fondi istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) ed e), e il comma 2, del dlgs 252/2005, attraverso il versamento dei contributi volontari ad esclusivo carico del datore di lavoro, come consentito dal comma 1 dell'articolo 3 del dlgs 252/2005;

come correttamente osservato dal Fondo Priamo nella propria memoria difensiva, in assenza della disposizione contrattuale di cui all'articolo 38 del C.C.N.L. di settore, i dipendenti della GTT spa (e quindi anche gli attuali ricorrenti) non potrebbero vantare alcun diritto al versamento del contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro;

l'adesione contrattuale al fondo di previdenza complementare individuato dal C.C.N.L. di settore non contrasta con il principio di libertà e volontarietà dell'adesione alla previdenza complementare, in quanto i lavoratori non iscritti al fondo conservano la libertà di incrementare i contributi versati dal datore di lavoro con contributi a proprio carico, di aderire ad altre forme di previdenza complementare o anche di trasferire in qualsiasi momento la posizione maturata presso il fondo Priamo ad altra forma pensionistica (cfr. Accordo attuativo dell'articolo 38);

qualora il lavoratore decida di iscriversi ad altra forma pensionistica complementare, laddove le parti sociali non abbiano previsto la possibilità di far confluire il contributo contrattuale ad altra forma pensionistica, questi non subirà alcun danno, ma si troverà ad avere due posizioni, una aperta presso il fondo pensione individuato dal contratto collettivo e l'altra aperta presso il fondo pensione prescelto;

né può ritenersi lesiva del principio di libertà e volontarietà la previsione dell'accordo del 5/4/2017 a mente della quale in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica, l'azienda cesserà l'erogazione del contributo volontario: le parti sociali, infatti, sono libere di destinare esclusivamente al fondo dalle stesse individuato il contributo aggiuntivo previsto a carico del datore di lavoro, senza oneri a carico dei dipendenti;

la libertà di adesione individuale alla previdenza complementare che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 e dell'art. 3 u.c. del dlgs 252/2005, deve essere garantita dalle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari implica che il lavoratore non può essere obbligato a versare contributi ad un fondo di previdenza complementare che non ha liberamente scelto;

tal'ipotesi, tuttavia, non ricorre nel caso di specie in quanto i ricorrenti, pur trovandosi ad essere iscritti al fondo Priamo per effetto dell'erogazione del contributo volontario ad opera della società convenuta, non sono tenuti ad effettuare alcun versamento a favore di tale fondo, che viene alimentato esclusivamente per effetto dei contributi aggiuntivi a carico del datore di lavoro;

anche l'art. 8 comma 10 del dlgs 252/2005 prevede che il lavoratore può decidere di destinare una parte della retribuzione alla forma pensionistica prescelta in modo autonomo ed anche in assenza di accordi collettivi, mentre non si rinvengono disposizioni normative che obbligano il datore di lavoro a versare il contributo aggiuntivo, previsto dalla contrattazione collettiva, a favore del fondo prescelto dal dipendente;

se è indubitabile, quindi, che il lavoratore non possa essere costretto a versare contributi a favore di forme pensionistiche che non ha scelto, è parimenti vero che la contrattazione collettiva possa prevedere il versamento a favore di uno specifico fondo pensione negoziale di categoria di contributi aggiuntivi a carico del solo lavoratore di lavoro;

diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti l'articolo 38 del C.C.N.L., integrato dall'accordo nazionale del 5/4/2017, non comporta quindi alcun obbligo a contrarre a carico dei dipendenti della GTT spa, limitandosi a prevedere, per i lavoratori non iscritti, l'adesione contrattuale al fondo Priamo attraverso il versamento di un contributo mensile a carico del solo datore di lavoro;

il lavoratore, si ribadisce, ha piena libertà di incrementare detto flusso con un'adesione piena, che è la sola che può generare oneri a suo carico e che, pertanto, deve avvenire con rispetto dei principi di libertà e di volontarietà previsti dall'articolo 1 comma 2 e dall'articolo 3 comma 3 del dlgs 252/2005, mentre il profitte o meno di un vantaggio previsto a proprio favore dal C.C.N.L., come correttamente osservato dalla GTT spa, fa parte dei diritti potestativi del beneficiario;

per tutti i motivi fin qui esposti il ricorso deve dunque essere respinto;



Rgl 4467/18

la decisione in ordine alle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta e dal terzo chiamato è assorbita dal rigetto nel merito delle domande attoree;

nel caso di specie non si è fatto ricorso all'articolo 420 bis c.p.c., come richiesto da parte ricorrente, in quanto si è ritenuto che la questione interpretativa prospettata fosse priva di apprezzabili dubbi di talchè l'attuazione della procedura ivi prevista avrebbe avuto l'unico effetto di ritardare la decisione sulla controversia;

le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono dunque poste carico dei ricorrenti, mentre non si ritengono sussistenti i presupposti per pronunciare la condanna dei medesimi al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;

P.Q.M.

Visto l'art 429 c.p.c.,

definitivamente pronunciando,

respinge il ricorso;

condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite alla GTT spa e al FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI- PRIAMO, che liquida, rispettivamente, in euro 5500 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa e in euro 4800 oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa.

Torino, 14 maggio 2019

Il Giudice

Dr.ssa Aurora FILICETTI

